SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 luglio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2009

Conto finanziario per l'esercizio 2008. *(09A07169)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 giugno 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carne di Bufalo Campana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *(09A08145)*

DECRETO 6 luglio 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» registrata con regolamento (CE) n. 1623/05 della Commissione del 4 ottobre 2005. *(09A08147)*

DECRETO 6 luglio 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Susina di Dro» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *(09A08148)*

DECRETO 3 luglio 2009.

Modifica del decreto 5 marzo 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata con regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007. *(09A08146)*

DECRETO 3 luglio 2009.

Modifica del decreto 11 gennaio 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» registrata con regolamento (CE) n. 1665/03 della Commissione del 22 settembre 2003. *(09A08149)*

DECRETO 3 luglio 2009.

Modifica del decreto 24 febbraio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998. *(09A08150)*

DECRETO 26 giugno 2009.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Soratte» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *(09A08151)*

DECRETO 3 luglio 2009.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *(09A08152)*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale». *(09A08153)*

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana». *(09A08154)*

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi». *(09A08155)*

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica». *(09A08156)*

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini. *(09A08157)*

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini. *(09A08158)*
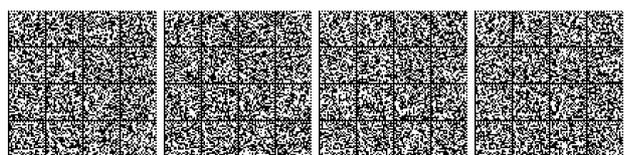
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. **89**.

Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tale modo la precedente organizzazione modulare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'articolo 1, comma 622;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008»;

Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Indicazioni per il curricolo», pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 12 febbraio 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Previsioni generali

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.

4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Art. 2.

Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

a) disponibilità dei posti;

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

3. Analogamente è prevista la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle «sezioni primavera», ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

4. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

5. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.
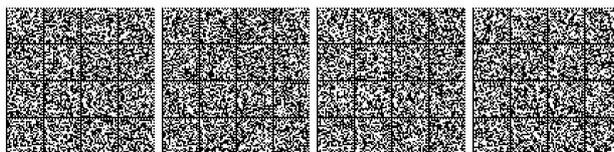
Art. 3.

Primo ciclo di istruzione

1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.

Art. 4.

Scuola primaria

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:

a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;

b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;

c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 senza compresenze.

5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007.

6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche. Relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per l'integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.

7. A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.

8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo.

9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» si applica l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.

11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera *d)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.
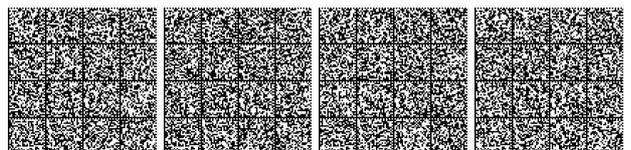
Art. 5.

Scuola secondaria di I grado

1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.

2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.

3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive.

4. Le classi funzionanti a «tempo prolungato» sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

5. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

	settimanale —	annuale —
Italiano, Storia, Geografia	9	297
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	33
Matematica e scienze	6	198
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33

6. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

7. I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

8. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
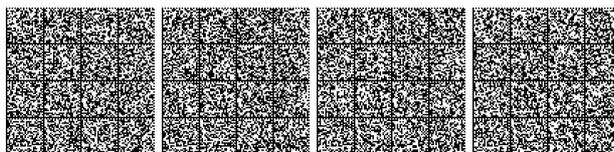
del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:

	settimanale	annuale
	—	—
Italiano, Storia, Geografia	15	495
Matematica e scienze	9	297
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33
Approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario	1 o 2	33/66

9. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

Art. 6.

Norme finali

1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui all' articolo 5, comma 6.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 630, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 159

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicata è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea. (GUUE).

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:

«Art. 64 (*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*). — 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

6-*bis*. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario *ad acta*. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.
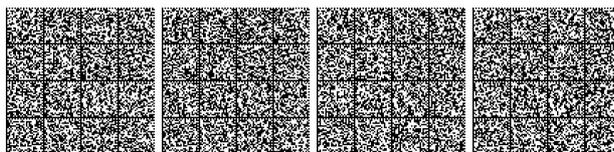
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 33 e 117 della Costituzione:

«Art. 33 *(L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento)*. — La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

…*omissis*…».

«Art. 117 *(La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali)*. — Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.»:

«Art. 4 (*Insegnante unico nella scuola primaria*). — 1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario dell'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-*bis*. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'art. 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1, del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-*ter*. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.».

— Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77.

— Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2004, n. 51, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:

«Art. 25 *(Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia)*. — 1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004;

b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto art. 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-*bis* al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'àmbito delle attività ed insegnamenti facoltativi.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»:

«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai *curricula* relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative
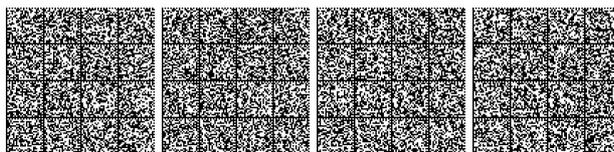
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».

— Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2007, n. 250.

— Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», vedere le note al titolo.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante: «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 2007, n. 202.

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante: «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo.» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 2007, n. 228, supplemento ordinario n. 198.

Note all'art. 1:

— Per il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.», vedere le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.

— Per il testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari» si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante: «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo.», si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 630 e 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, ultimo periodo, della medesima legge. L'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.».

«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».

— La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede» è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1985, n. 85.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.», si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.», si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»:

«Art. 1 (*Cittadinanza e Costituzione*). — 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
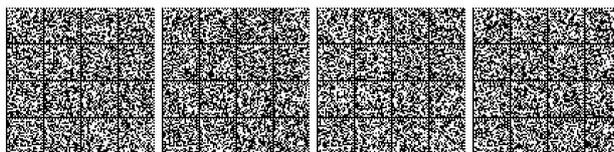
1-*bis*. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Per il testo dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», si veda nelle note al titolo.

Note all'art. 5:

— Per il testo della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede», si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», si veda nelle note al titolo.

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche», si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», si veda nelle note all'art. 4.

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n. 201, recante: «Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 1999, n. 235.

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»:

«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art. 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro a trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, ultimo periodo, della medesima legge. L'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» è il seguente:

«Art. 6 (*Iscrizioni)*. — 1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.».

«Art. 12 (*Scuola dell'infanzia)*. — 1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.

…omissis…».

09G0099

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2009.

Autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo indeterminato per il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. M/4217/2008 del 27 febbraio 2009 con la quale il Ministero dell'interno chiede, ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 70 unità di personale di cui: n. 35 dirigenti e 35 vice prefetti aggiunti, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007 che mettono a disposizione dell'amministrazione risorse finanziarie utili pari a 3.144.226,80 euro;

Vista la nota n. 83787 del 4 marzo 2009 con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria chiede, ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 29 unità di personale di cui: n. 26 collaboratori ex C1 e 3 esperti informatici ex C2, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007 che mettono a disposizione dell'amministrazione risorse finanziarie utili pari a 1.145.585,38 euro;

Vista la nota n. 5366 del 26 marzo 2009 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 35 unità di personale, a seguito di progressioni verticali di cui: n. 23 per passaggio a B1 e n. 12 per passaggio a C1, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007 che mettono a disposizione dell'amministrazione risorse finanziarie utili pari a 94.492,91 euro;

Viste le note n. 18/RIS del 6 marzo 2009 e n. 4380 del 19 marzo 2009 con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede, ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 75 unità di personale dell'area terza F1 di cui: n. 37 a tempo parziale e n. 38 a tempo pieno, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007 che mettono a disposizione dell'amministrazione risorse finanziarie utili pari a 3.595.414,60 euro;

Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle predette unità non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare l'art. 41, comma 1, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009, nonché il successivo comma 10 che differisce al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'art. 74 del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica e che sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, la dotazione organica è individuata in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni di cui alla tabella che segue possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato.

Amministrazione	Unità da assumere	Onere a regime
Ministero dell'interno	70	3.141.530,00
Ministero della giustizia - Dipartim. amministraz. penitenziaria	29	1.124.003,07
Ministero dell'ambiente	35	74.749,43
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	75	2.006.099,17

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 378

09A07994
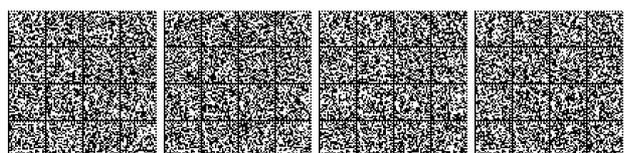
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2009.

Estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Considerato che dette avversità atmosferiche di cui al summenzionato decreto hanno colpito anche il territorio delle province di Lodi e Parma;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note del presidente della regione Lombardia del 25 maggio 2009 e del presidente della regione Emilia-Romagna del 27 maggio 2009 con le quali si richiede l'estensione dello stato di emergenza anche al territorio delle province di Lodi e Parma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 è estesa al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A08177

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009.

Ulteriori disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza conseguente al fenomeno franoso verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel territorio del comune di Niscemi. (Ordinanza n. 3788).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il Coordinamento della protezione civile n. 2703 del 29 ottobre 1997 e n. 2970 del 1° aprile 1999 concernenti: «Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi (Caltanissetta)»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Niscemi, in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato»;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività e, pertanto, occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire alla regione Siciliana di procedere al completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico nel territorio del comune di Niscemi;

Vista la nota n. 61696 del 29 dicembre 2008 dell'assessore alla presidenza della regione Siciliana con delega alla Protezione civile;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 23 giugno 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di completare gli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di criticità determinatasi nel comune di Niscemi a seguito dell'evento franoso del 12 ottobre 1997, ed aggravatosi dai recenti eventi alluvionali, il Dipartimento regionale della protezione civile, avvalendosi del sindaco di Niscemi, nel limite delle risorse disponibili, provvede:

a) all'individuazione ed alla successiva demolizione degli immobili, rientranti nell'area di frana e nella fascia di 50 m perimetrata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il Coordinamento della protezione civile n. 2703 del 29 ottobre 1997, le cui condizioni di stabilità costituiscono pregiudizio per la pubblica e privata incolumità. Le aree di sedime, su cui insistono gli edifici da demolire, sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune di Niscemi. Per tali aree è posto il vincolo idrogeologico e di inedificabilità;

b) all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari dei beni immobili, di cui al precedente punto *a)* ovvero già demoliti, limitatamente a quelli conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente alla data dell'evento franoso, per i quali non sia stato già riconosciuto alcun indennizzo.

2. Il contributo, di cui al comma 1, dovrà essere commisurato a quello già concesso per gli immobili ad uso di residenza principale, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2970 del 1° aprile 1999, rivalutato sulla base degli indici ISTAT vigenti alla data della predetta ordinanza di protezione civile.

3. Il Dipartimento regionale della protezione civile provvede all'approvazione di un'apposita direttiva per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi, i criteri di calcolo e le priorità in funzione delle risorse disponibili.

4. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, si provvede utilizzando le somme di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, n. 3511 che si renderanno disponibili, tenuto conto della necessità di assicurare, prioritariamente, la corretta conclusione degli interventi programmati dal Presidente della regione Siciliana ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511/06, nonché ulteriori risorse che potranno essere reperite dallo Stato e dalla regione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A08120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2009.

Determinazione della posta unitaria di gioco e dell'importo minimo di ogni biglietto giocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 (Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) e, in particolare, l'art. 10, relativo alla determinazione della posta unitaria di gioco e dell'importo minimo per ogni biglietto;

Considerato che l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi) ha stabilito che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo di ogni biglietto giocato che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro;

Dispone:

Art. 1.

Posta unitaria di gioco e biglietto minimo

L'art. 10, primo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, è sostituito dal seguente:

«La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa è stabilita in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro».

Il presente decreto sani trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio n. 19

09A08216

DECRETO 10 giugno 2009.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º giugno 2003/2010, 1º dicembre 2003/2010 e 1º dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1º giugno 2009 e scadenza 1º dicembre 2009.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 12.195.769.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.194.394.000,00 euro;

n. 9334/403 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008 recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di 12.301.610.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° giugno 2009 e scadenza 1° dicembre 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° giugno 2009, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° dicembre 2009, è accertato nella misura dello:

0,65% per i CCT 1°.06.2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 13;

0,65% per i CCT 1°.12.2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 12;

0,66% per i CCT 1°.12.2007/2014 (codice titolo IT0004321813) cedola n. 4.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore: CANNATA

09A08119
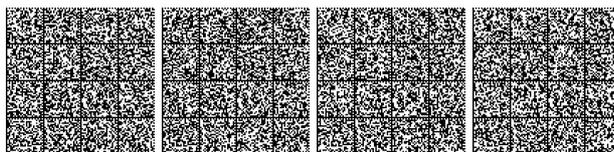
DECRETO 9 luglio 2009.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giomalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2009;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di maggio 2009;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,550%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 1,300%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 2,80%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009 è pari al 3,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A08238

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro, di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80;

Visto il recente decreto n. 122 del 1° febbraio 2005, unitamente alle integrazioni e alle variazioni precedentemente intervenute per la ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro - Legge n. 533/73 - Decreto direttoriale n. 608 del 6 dicembre 1993;

Vista la nota dell'Unione Industriale Pisana, pervenuta a questo Ufficio in data 7 aprile 2009, con la quale l'Associazione in parola comunica di sostituire, a seguito dimissioni, il proprio membro supplente avv. Pier Giordano Bini con il dott. Stefano Bianchi domiciliato presso l'Unione Industriale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa ripartizione dei seggi a suo tempo attribuiti e che pertanto la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

Il dott. Stefano Bianchi dell'Unione industriale Pisana con sede in Pisa è nominato membro supplente della Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Pier Giordano Bini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 22 aprile 2009

Il direttore provinciale: VENEZIA

09A08187

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hesselink Cristiane, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Hesselink Cristiane, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Altenpflegerin» conseguito in Germania in data 17 settembre 1984 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Altenpflegerin», rilasciato in Germania in data 28 ottobre 1985 dalla Caritas Bildungswerk fur die Dekanate Ahaus und Vreden GmbH in Ahaus-Wessum alla sig.ra Hesselink Cristiane nata a Gronau (Germania) il giorno 12 dicembre 1964, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08122

DECRETO 16 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Forchhammer Juliane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Forchhammer Juliane, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «Berufsfachschule fur Physiotherapie der Kurklinik Margaritha GmbH & Co. KG.» - Clinica «Kurklinik Margaritha GmbH & Co. KG» di Bad Gogging (Germania) in data 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania il giorno 18 settembre 1998 presso la «Berufsfachschule fur Physiotherapie der Kurklinik Margaritha GmbH & Co. KG.» - Clinica «Kurklinik Margaritha GmbH & Co. KG» di Bad Gogging (Germania) con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 19 settembre 1998 dalla sig.ra Forchhammer Juliane nata a Neustadt a.d. Donau Lkr. Kelheim (Germania) il giorno 10 settembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08123

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fadheel Suhair, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Fadheel Suhair, cittadina irachena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «ginecologia e ostetricia» conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 27 settembre 2007 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la dott.ssa Fadheel Suhair è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «ginecologia e ostetricia» rilasciato a Damasco in data 24 gennaio 2003 da «The Arab League, Council of Arab Health Ministers, The Arab Board of Medical Specializations» alla dott.ssa Fadheel Suhair, nata a Baghdad (Iraq) il 14 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Fadheel Suhair è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2009.

Modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 2008/109/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:

a) il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.	Il materiale da imballaggio in legno deve: — essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm2 di superficie, e — essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e — essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1° luglio 2009.

b) il testo di cui al punto 8 è sostituito dal seguente:

8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.	Il legname deve: — essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm2 di superficie, nonché — essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e — essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1° luglio 2009.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 307

09A08175
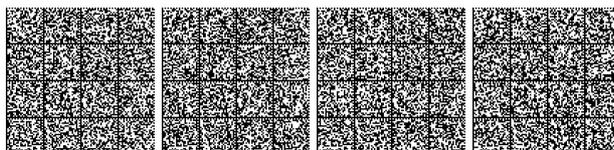
DECRETO 1° luglio 2009.

Iscrizione di varietà di foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agraria indicate all'art. 1, comma 1, del presente decreto;

Considerato che la sopra citata Commissione sementi ha inoltre disposto il reinserimento nel relativo registro nazionale della varietà indicata all'art. 1, comma 2, del presente decreto, precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Visti gli attestati comprovanti gli avvenuti pagamenti dei compensi dovuti per l'esecuzione delle prove varietali necessarie all'accertamento dei requisiti di legge;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte della Commissione sementi sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Foraggere (uso foraggero)

Codice SIAN	Specie	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
11186	Festulolium	Revolution	D	Cropmark Seeds Ltd - NZ
9972	Loglio d'Italia	Forum	T	GIE Grass - F
11581	Erba medica	Pegasis	---	NSW Department of Primary Industries - AUS
11647	Pisello da foraggio	Genial	---	Laboulet Semences - F
11646	Pisello da foraggio	Proteal	---	Laboulet Semences - F

Foraggere (uso non foraggero)

Codice SIAN	Specie	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
11123	Festuca arundinacea	Autanto	P	Barenbrug Holland B.V. - NL
11170	Festuca arundinacea	Falcon IV	P	ProSeeds Marketing, Inc. - USA
11167	Loglio perenne	Verso	D	SA Jouffray - F
11171	Loglio perenne	Panther GLS	D	ProSeeds Marketing, Inc. - USA
11172	Loglio perenne	Pennant III	D	ProSeeds Marketing, Inc. - USA

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà di specie agraria la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente cancellata dai registri delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione, è nuovamente iscritta nello stesso registro fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:

Foraggere (uso foraggero)

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
4877	Veccia	Encantada	Guerresi Sementi s.r.l. – Custoza (VR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A08121
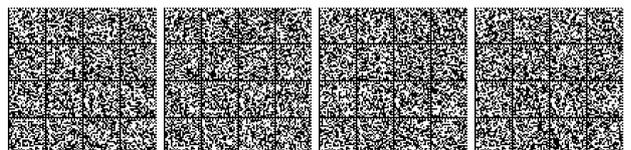
DECRETO 3 luglio 2009.

Variazione della sede del laboratorio «Consulchimica Srl», autorizzato con decreto 30 marzo 2007, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2007, con il quale il laboratorio «Consulchimica Srl», ubicato in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Via Campania n. 35, è stato autorizzato, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che con nota pervenuta in data 24 giugno 2009, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la propria sede in Grottammare (Ascoli Piceno), Via Tintoretto n. 36/38;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio «Consulchimica Srl»;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 30 marzo 2007, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Consulchimica Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è modificato nella sede, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Campania n. 35 in Grottammare (Ascoli Piceno), via Tintoretto n. 36/38.

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Consulchimica Srl», ubicato in Grottammare (Ascoli Piceno), Via Tintoretto n. 36/38 è autorizzato, sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 + (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 + allegato 5, par. 3.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis + Reg. CE 1493/1999 allegato II, p.to 3 + DPR 162/1965 SO n. 73 GU 23/03/1965 art. 1
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A08184
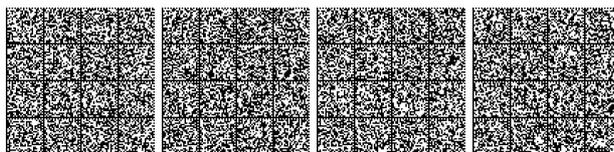
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 giugno 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Tanja Gschnell, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Tanja Gschnell;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento 4 luglio 2007, n. 204, con il quale La Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea «Magistra der Philosophie» Studienzweig Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an Höheren Schulen), Studienzweig Deutsche Philologie (Lehramt an Höheren Schulen) conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in «Storia»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, dove l'italiano è studiato come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che la richiesta dell'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 3645 del 6 aprile 2009;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magister der Philosophie» «erste Studienrichtung Deutsche Philologie (Leheramt an höheren Schulen), Studienzweig Deutsche Philologie (Leheramt an höheren Schulen); zweite Studienrichtung Geschichte und Sozialkunde (Leheramt an höheren Schulen), rilasciato dalla Leopold-Franzes di Innsbruck il 29 novembre 2006;

«Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica e pratica scolastica) conseguito presso l'Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung dell'Università di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäss § 27 des Unterrichtikumsgesetz» (attestato ai sensi del § 27a legge sulla pratica d'insegnamento) rilasciato dal «Landesschululrat Für Tirol» ad Innsbruck (Austria) il 21 luglio 2008,

posseduto dalla prof.ssa Tanja Gschnell, cittadina italiana nata a Silandro (Bolzano) il 19 aprile 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A - Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07997

DECRETO 1° luglio 2009.

Definizione del numero dei posti, a livello nazionale, per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2009/2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 17 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2009, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visti i fabbisogni di personale docente nella scuola primaria e dell'infanzia individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione con nota del 27 maggio 2009;

Vista la richiesta di offerta formativa da parte degli atenei;

Tenuto conto che per alcuni atenei è stato necessario operare d'ufficio una riduzione sulla offerta formativa per creare equilibrio tra l'offerta e la disponibilità indicata dal Dipartimento per l'istruzione;

Ritenuto, per le note vicende di assegnare all'Università del L'Aquila i posti richiesti;

Visto l'art. 1, comma 605, lettera *c*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto necessario procedere all'attivazione dei corsi in scienze della formazione primaria per l'A.A. 2009/2010 secondo la normativa vigente, in attesa del regolamento predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuità nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'A.A. 2009/2010, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 4.806 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 155, per gli studenti non comunitari residenti all'Estero, ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2009

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Corso di laurea in scienze della formazione primaria			
REGIONE	**Università sedi del Corso di Laurea**	**Posti disponibili**	
		A	**B**
PIEMONTE	**TORINO**	**350**	
VALLE D'AOSTA	**AOSTA**	**40**	
LOMBARDIA	**UNIVERSITA'CATTOLICA S.CUORE**		
	Milano	**247**	**3**
	Brescia	**198**	**2**
	MILANO-BICOCCA	**400**	**2**
TRENTINO ALTO ADIGE	**BOLZANO**	**180**	
VENETO	**PADOVA**	**116**	**5**
	Sede di Verona	**40**	
FRIULI VENEZIA GIULIA	**GORIZIA(consorzio univ.)**		
	TRIESTE	**120**	**5**
	UDINE	**120**	**2**
LIGURIA	**GENOVA**	**95**	**6**
EMILIA ROMAGNA	**BOLOGNA –**	**350**	**10**
	Modena-Reggio Emilia	**200**	**5**
TOSCANA	**FIRENZE**	**400**	**15**
UMBRIA	**PERUGIA**	**130**	**15**
MARCHE	**MACERATA**	**120**	**30**
	URBINO	**100**	**4**
LAZIO	**ROMA III**	**250**	
	ROMA L.U.M.S.A.	**150**	
ABRUZZO	**L'AQUILA**	**255**	**5**
MOLISE	**CAMPOBASSO**	**80**	**6**
CAMPANIA	**SUOR ORSOLA BENINCASA(Sedi consorziate:Napoli Fed.II-Napoli II-Ist.Orientale)**	**80**	
	SALERNO	**80**	**3**
PUGLIA	**BARI**	**100**	**13**
	Sede di Lecce	**80**	
BASILICATA	**POTENZA**	**100**	**5**
CALABRIA	**COSENZA**	**200**	**5**
SICILIA	**PALERMO**	**100**	**7**
SARDEGNA	**CAGLIARI**	**125**	**7**
	TOTALE	**4.806**	**155**

A)Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39 Dlgs 286/98.

B)Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
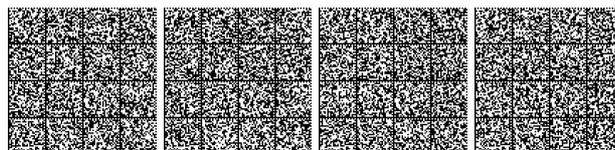
09A07999

DECRETO 3 luglio 2009.

Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale direttamente finalizzati alla professione di architetto - Anno accademico 2009-2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto, 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 riferito alle predette disposizioni;

Visto il parere reso dal Comitato di valutazione del sistema universitario in merito all'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2009/2010 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2009/2010 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono determinati in n. 10.498.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 9.885 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 613 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro: GELMINI
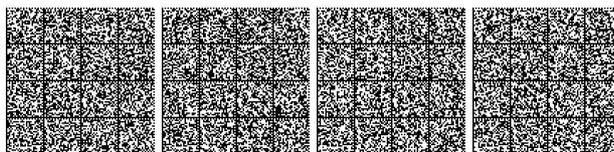
ALLEGATO

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto - anno accademico 2009-2010

Università	Facoltà	Corsi	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari Politecnico	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	145
Bari Politecnico	Architettura	Architettura	145
Bologna	Architettura	Architettura	98
Bologna	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	161
Brescia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	98
Cagliari	Architettura	Scienze dell'Architettura	195
Camerino	Architettura	Scienze dell'Architettura	150
Catania	Architettura	Architettura	100
Catania	Architettura	Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria Edile	100
Catania	Ingegneria	Ingegneria Edile-Architettura	200
Chieti	Architettura	Scienze e Tecniche dell' Architettura	45
Chieti	Architettura	Architettura	245
della Basilicata	Architettura	Ingegneria Edile/Architettura	72
della Calabria	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	96
Enna "Kore"	Beni Culturali	Architettura	95
Ferrara	Architettura	Architettura	131
Firenze	Architettura	Architettura	300
Firenze	Architettura	Scienze dell'Architettura	150
Genova	Architettura	Architettura	192
Genova	Architettura	Scienze dell'Architettura	144
Genova	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	70
L'Aquila	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	147
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura (sede di Milano)	620
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura (sede di Mantova)	125
Milano Politecnico	Architettura Civile	Scienze dell'Architettura (sede di Milano)	300
Milano Politecnico	Architettura Civile	Architettura delle costruzioni (sede di Milano)	150
Milano Politecnico	Ingegneria Edile Architettura	Ingegneria Edile/Architettura (sede di Lecco)	150
Napoli Federico II	Architettura	Architettura	197
Napoli Federico II	Architettura	Scienze dell'Architettura	147
Napoli Federico II	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	72
Napoli Seconda	Architettura	Architettura	109
Napoli Seconda	Architettura	Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria	159
Padova	Ingegneria	Ingegneria Edile-Architettura	97
Palermo	Architettura	Architettura (sede di Palermo)	110
Palermo	Architettura	Architettura (sede di Agrigento)	90
Palermo	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	92
Parma	Architettura	Scienze dell'Architettura	147
Parma	Architettura	Tecniche dell'Edilizia	148
Pavia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	95
Perugia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	77
Pisa	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	97
Politecnica delle Marche	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	100
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	Architettura	240
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Architettura	270
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Scienze dell'Architettura	350
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Architettura	190
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Scienze dell'Architettura e della Città	180
Roma "La Sapienza"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	200
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	60
Roma Terza Università	Architettura	Scienze dell'Architettura	200
Salerno	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	100
Sassari	Architettura	Architettura	40
Torino Politecnico	I Facoltà di Architettura	Scienze dell' Architettura	360
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali	150
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto (sede di Torino)	300
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto (sede di Mondovì)	100
Trento	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	97
Trieste	Architettura	Scienze dell'Architettura	140
Udine	Ingegneria	Scienze dell'Architettura	147
Venezia IUAV	Architettura	Scienze dell'Architettura	600
		Totale	**9.885**

09A08215

DECRETO 3 luglio 2009.

Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria - Anno accademico 2009/2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 riferito alle predette disposizioni;

Considerato che alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Considerata altresì la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Considerata la necessità di tener conto anche del fabbisogno sanitario delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata legge n. 264/1999;

Considerati al riguardo i dati acquisiti dal predetto Ministero in vista dell'Accordo Stato-regioni, che palesano un'esigenza nazionale di molto inferiore alla potenzialità formativa del sistema universitario, deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Tenuto conto delle considerazioni e delle proposte formulate dal gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Viste in particolare le segnalazioni di criticità, espresse dai componenti del Comitato di valutazione del sistema universitario in senso al citato gruppo tecnico, su alcune sedi ritenute non ancora adeguate a garantire standard formativi a livello europeo definiti dalla EAEVE in applicazione delle direttive CEE inerenti le attività di medico veterinario;

Vista la nota del presidente del Comitato di valutazione del sistema universitario in data 19 giugno 2009 con cui fa proprie le suddette considerazioni;

Ritenuto di condividere la proposta formulata dal citato gruppo tecnico di ridurre il numero degli accessi al corso di laurea in proporzione ai livelli di standard formativi raggiunti dalle diverse sedi;

Ritenuto sulla base delle considerazioni sopra esposte di determinare, per l'anno accademico 2009-2010, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria confermando l'offerta formativa 2009-2010 per le sedi che abbiano standard formativi a livello europeo e operando una riduzione del 40, del 20 e del 10 per cento rispetto alla programmazione 2008-2009 sulle rimanenti sedi in proporzione al raggiungimento dei richiamati livelli formativi;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2009-2010, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria è determinato in n. 1.160.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 1.050 posti ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 110 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria anno accademico 2009-2010

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	100
Bologna	125
Camerino	29
Catanzaro	11
Messina	62
Milano	162
Napoli "Federico II"	68
Padova	63
Parma	62
Perugia	90
Pisa	72
Sassari	26
Teramo	60
Torino	120
Totale	**1.050**

09A08218
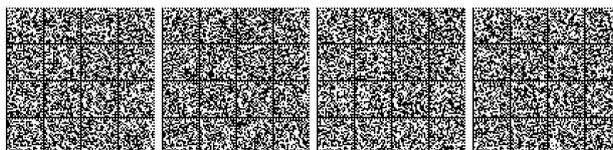
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 7 maggio 2009.

Disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica impiegati per la produzione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare i commi 338, 340, 341, 343, concernente misure introduttive di detassazione degli utili finalizzate allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica;

Visto il comma 340 del citato art. 1, che prevede che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e successive modificazioni «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988 «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni «Testo unico della radiotelevisione»;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Per imprese di produzione cinematografica, ai fini del presente decreto, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (d'ora in avanti: decreto legislativo), presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di società di capitali sono richiesti, altresì, un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone, è richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.

2. Per opere cinematografiche di nazionalità italiana si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo, e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A ed alla tabella B, allegata al presente decreto.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalità del presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.

4. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione UE del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse culturale, non rientranti nelle predette categorie, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto.

5. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A allegata al presente decreto. La relativa attestazione è rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.

6. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella tabella C, allegata al presente decreto. Nel costo complessivo di produzione:

a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione;

b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;

c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo;

d) il compenso per la produzione («producer fee») non è computabile.

Con riferimento alle coproduzioni e compartecipazioni, il costo complessivo di produzione rilevante è quello proporzionalmente corrispondente alla quota effettiva di partecipazione.

7. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella tabella C, di cui al comma 6 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

8. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo.

9. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 338, della legge, sono prese in considerazione:

1) le opere cinematografiche di nazionalità italiana di cui al presente articolo;
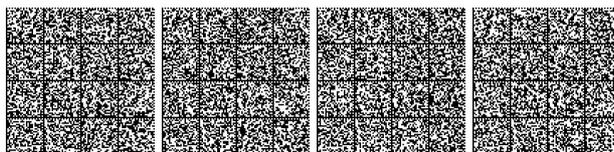
2) le opere cinematografiche di interesse culturale di cui al presente articolo;

3) le opere cinematografiche italiane o UE inserite nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 2.

Detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica

1. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 e per i due successivi, non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell'esercizio accantonati dalle imprese di produzione cinematografica, in regime di contabilità ordinaria, ed investiti negli esercizi successivi nella produzione delle opere cinematografiche di cui all'art. 1, comma 9, del presente decreto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo:

a) non può eccedere il reddito imponibile determinato, al lordo della detassazione, applicando ai beni strumentali i coefficienti di ammortamento ordinari stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988;

b) spetta sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito d'esercizio, al lordo della detassazione, e l'utile distribuito;

c) spetta a condizione che il nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, relativo all'opera cinematografica per la quale si fruisce dei benefici del presente decreto, sia richiesto entro diciotto mesi dalla data di approvazione del bilancio cui si riferiscono gli utili investiti.

3. Il beneficio è richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, nei limiti del costo di produzione sostenuto nell'esercizio successivo fino alla data di approvazione del bilancio, apportando una variazione in diminuzione del reddito d'impresa e fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza degli utili accantonati, rispetto a quelli che non hanno concorso alla formazione del reddito per effetto delle disposizioni del presente articolo, non concorre alla formazione del reddito degli esercizi successivi nei limiti del costo di produzione sostenuto dopo la data di approvazione dei rispettivi bilanci. Nel primo periodo d'imposta rileva il costo di produzione sostenuto a partire dal 1° giugno 2008. Il costo di produzione si considera sostenuto ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In un apposito prospetto da conservare sono indicati per ciascun esercizio l'ammontare complessivo dell'utile accantonato per gli investimenti nella produzione delle opere cinematografiche e l'eccedenza degli utili accantonati rispetto a quelli che non hanno concorso alla formazione del reddito.

Art. 3.

Procedure per la concessione della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica

1. I soggetti che intendono avvalersi del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto presentano entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, apposita istanza preventiva al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro:

a) l'ammontare dell'utile accantonato per il quale si richiede la detassazione nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto;

b) le aliquote dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili;

c) l'autocertificazione dell'impegno al rispetto, per ciascuna opera cinematografica, dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al presente decreto;

d) l'indicazione di massima, per ciascuna opera cinematografica, del costo complessivo di produzione dell'opera cinematografica, del numero totale di giornate di ripresa previste e del numero di giornate di ripresa previste sul territorio italiano nonché dell'ammontare delle spese che si prevede di sostenere all'estero con indicazione di eventuali agevolazioni che si prevede di fruire;

e) la richiesta, ove ne ricorrano i requisiti, del riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste ovvero di entrambe le qualifiche;

f) il bilancio d'esercizio i cui utili sono stati, in tutto o in parte, destinati alla produzione delle opere cinematografiche agevolabili;

g) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

2. Le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il Ministero per i beni e le attività culturali verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilità delle stesse. In caso di esito positivo il Ministero per i beni e le attività culturali assegna provvisoriamente ai richiedenti le somme fino a concorrenza dello stanziamento disponibile per ciascun anno, quantificando ciascuna assegnazione in misura pari al prodotto tra l'utile accantonato di cui si richiede la detassazione e le aliquote dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica l'esito della verifica ai soggetti interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

3. La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa nota con apposita comunicazione del Direttore generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, da pubblicarsi nel sito Internet della Direzione generale per il cinema.

4. Le istanze di cui al comma 1 del presente articolo che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del beneficio nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.

5. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo devono conservare il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera.

6. A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza definitiva al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro novanta giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:

a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) il numero totale di giornate di ripresa effettuate ed il numero totale di giornate di ripresa effettuate sul territorio italiano nonché l'ammontare delle spese sostenute all'estero e le agevolazioni eventualmente fruite;

c) per i film di nazionalità italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto;

d) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto;

e) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste ovvero di entrambe le qualifiche;

f) l'avvenuta presentazione dell'istanza preventiva di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 6 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'esito dei controlli. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, le agevolazioni si intendono spettanti nella misura indicata nella comunicazione di cui al comma 2. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del beneficio per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo ai sensi dell'art. 5, comma 3.

8. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il beneficio è stato concesso, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire della detassazione degli utili sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.

9. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica in via telematica al Ministero per i beni e le attività culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dei benefici accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

10. Con riferimento alle misure di cui all'art. 1, comma 338, della legge, è fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film è stato realizzato anche grazie all'utilizzo delle misure previste dalla legge n. 244 del 2007.

11. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e al comma 3 dell'art. 5.

12. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati presentano l'istanza di cui al comma 6 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera *g)*, del presente articolo, nonché dalle comunicazioni di cui al comma 6, lettera *c) d)* ed *e)*. Non rilevano i requisiti di cui al comma 10 e quelli di cui all'art. 4 del presente decreto. Il termine di cui al comma 7 del presente articolo è prorogato di trenta giorni.

Art. 4.

Coperture assicurative

1. A pena di decadenza dai benefici del presente decreto, le imprese devono prevedere, per il film oggetto di beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola (negative film), difetti di trattamento di pellicola e meccanici (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilità civile generale e dipendenti (general and employer's liability).

Art. 5.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 1, commi da 325 a 336, della legge, con riguardo alla medesima opera filmica.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto, i contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo, e le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo del film. Tale misura è elevata all'ottanta per cento nel caso di opere cinematografiche di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto. Le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.

3. Nel caso in cui il Ministero per i beni e le attività culturali accerti il superamento dei limiti previsti nel comma 2 del presente articolo, provvede, mediante recupero delle somme già erogate ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, ovvero mediante riduzione parziale o totale dell'erogazione del saldo delle stesse ancora eventualmente dovute, a fare in modo che l'ammontare complessivo del sostegno pubblico non ecceda i predetti limiti. In tal caso, il Ministero per i beni e le attività culturali effettua il controllo relativo a quanto indicato e dichiarato dall'impresa di produzione ai sensi dell'art. 3, comma 6 del presente decreto, provvedendo, ove si accertino dichiarazioni false o mendaci, fatta salva ogni altra conseguenza di legge prevista in materia, alla revoca integrale delle misure pubbliche di sostegno di propria competenza e ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, secondo le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, nonché le disposizioni relative alle sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti 19 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 134

TABELLA A **ART. 1, COMMA 2, D.M. DETASSAZIONE UTILI** **REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE LUNGOMETRAGGI ITALIANI**	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria o teatrale italiana o europea	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante tematiche storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali italiane o europee	15
A.3 Soggetto o sceneggiatura riguardante una personalità/carattere italiano o europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale italiana o europea	15
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del film in Italia (fino al 60% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 5; oltre il 60%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene)[1] ovvero A.4.2. Riprese in esterno del film sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura, punti 5; oltre il 40%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene)[2]	10 (5)
A.5 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[3]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di artisti cinematografici italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche)	10 (max) 2 punti per a), b), c), e d), 1 punto per e) ed f)
B.2 Presenza di talenti creativi italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)	10 (max) 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f)
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 40% delle scene in interno contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani punti 2; oltre il 40%, punti 5; soglia miminima: 20% delle scene)[4]	5 (2)
C.2 Effetti digitali in Italia	3
C.3 Effetti speciali in Italia	3
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	3
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

[1] Un film si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[2] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[3] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[4] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

TABELLA A **ART. 1, COMMA 2, D.M. DETASSAZIONE UTILI** **REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: DOCUMENTARI ITALIANI**	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali o artistici italiani o europei ovvero A.1.2. Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	15
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o europee	15
A.3 Soggetto/sceneggiatura orientata a fini didattici e formativi	8
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 40% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene)[5] ovvero A.4.2 Riprese in esterno in Italia (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene)[6]	12 (6)
A.5 Dialoghi originali o voce narrante in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[7]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-produttore, b- compositore, c-regista, d-sceneggiatore)	6 (al max) 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (arredatore, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	14 (al max) (2 punti per figura professionale)
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**

[5] Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[6] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[7] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno 50% gg. di girato in esterno)	6
C.2 Effetti digitali in Italia	3
C.3 Effetti speciali in Italia	3
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

TABELLA A ART. 1, COMMA 2, D.M. DETASSAZIONE UTILI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: FILM DI ANIMAZIONE ITALIANI	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico italiano o europeo	8
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	8
A.4 Personaggio principale del soggetto o della sceneggiatura italiano o europeo	8
A.5 Soggetto/sceneggiatura del film particolarmente appropriato per bambini e giovani	8
A.6 Soggetto/sceneggiatura del film orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni	8
A.7 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[8]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (compositore, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)

[8] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (creatore di personaggi, supervisore dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo al film di un artista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE contemporaneo operante in un settore diverso dalla cinematografia	4
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Pre-produzione in Italia (story board, schizzi)	4
C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% della spesa totale del lavoro di animazione)	4
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatorio almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 del Blocco A.	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

TABELLA B – ELEGGIBILITA' CULTURALE FILM DI INTERESSE CULTURALE

ART. 1, COMMA 2, D.M. DETASSAZIONE UTILI

1) FILM DI LUNGOMETRAGGIO (escluse opere prime e seconde)

1.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

1.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		**70**
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	20
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	10
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
A4	Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	20
A5	Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	10
B	Sceneggiatore		**20**
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		**10**
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		**100**

I premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni.

Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 50 PUNTI

2) FILM DI LUNGOMETRAGGIO A CONTENUTO DOCUMENTARISTICO (escluse opere prime e seconde)

2.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

2.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		**70**
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	45
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	25
B	Sceneggiatore		**20**
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		**10**
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		**100**

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" può intendersi sia come "film di lungometraggio" che come "film di cortometraggio". Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 50 PUNTI

3) FILM DI LUNGOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE (escluse opere prime e seconde)

3.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

3.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		**70**
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	40
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	20
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
B	Sceneggiatore		**20**
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		**10**
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		**100**

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisaterurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come "film di lungometraggio".

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 50 PUNTI

4) OPERE PRIME E SECONDE E CORTOMETRAGGI

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

I progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 36 PUNTI

TABELLA C - COSTO COMPLESSIVO DI PRODUZIONE ART. 1, COMMA 6, D.M. DETASSAZIONE UTILI			
A	**A.1**	SOGGETTO E SCENEGGIATURA	
		A.1.1	compenso per diritti d'autore
		A.1.2	compenso per soggetto
		A.1.3	compenso per sceneggiatura
		A.1.4	compenso per traduzioni
		A.1.5	compenso per revisioni
		A.1.6	stampa copioni
		A.1.7	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.2	DIREZIONE	
		A.2.1	compenso per regista
		A.2.2	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.3	ATTORI PRINCIPALI	
		A.3.1	compenso attore 1
		A.3.2	compenso attore 2
		A.3.3	compenso attore 3
		A.3.4	compenso attore 4
		A.3.5	compenso attore 5
		A.3.6	compenso attore 6
		A.3.7	compenso attore 7
		A.3.8	compenso attore 8
		A.3.9	compenso attore 9
		A.3.10	compenso attore 10
		A.3.11	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.4	PRODUZIONE	
		A.4.1	compenso per produttore esecutivo
		A.4.2	organizzazione generale
		A.4.3	direttore di produzione pre/post produzione
		A.4.4	direttore di produzione riprese
		A.4.5	ispettore di produzione pre/post produzione
		A.4.6	ispettore di produzione riprese
		A.4.7	2° ispettore di produzione pre/post produzione
		A.4.8	2° ispettore di produzione riprese
		A.4.9	location manager
		A.4.10	segretario di produzione pre/post produzione
		A.4.11	segretario di produzione riprese
		A.4.12	2° segretario di produzione pre/post produzione
		A.4.13	2° segretario di produzione riprese
		A.4.14	coordinatore edizione

		A.4.15	amministratore
		A.4.16	cassiere pre/post produzione
		A.4.17	cassiere riprese
		A.4.18	runners
		A.4.19	segretaria dattilografa
		A.4.20	addetto al collocamento
		A.4.21	addetto ai permessi
		A.4.22	assistenza all'organizzazione
		A.4.23	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.5	REGIA	
		A.5.1	aiuto regista pre/post produzione
		A.5.2	aiuto regista riprese
		A.5.3	assistente alla regia pre/post produzione
		A.5.4	assistente alla regia riprese
		A.5.5	2° assistente alla regia pre/post produzione
		A.5.6	2° assistente alla regia riprese
		A.5.7	segretaria di edizione pre/post produzione
		A.5.8	segretaria di edizione riprese
		A.5.9	direttore dialoghi
		A.5.10	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.6	MONTAGGIO	
		A.6.1	montatore
		A.6.2	aiuto montatore
		A.6.3	assistente montatore
		A.6.4	2° assistente montatore
		A.6.5	montatore suono
		A.6.6	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.7	PERSONALE TECNICO	
		A.7.1	direttore della fotografia pre/post produzione
		A.7.2	direttore della fotografia riprese
		A.7.3	operatore di macchina
		A.7.4	2° operatore
		A.7.5	assistente operatore pre/post produzione
		A.7.6	assistente operatore riprese
		A.7.7	2° assistente operatore
		A.7.8	aiuti operatore pre/post produzione
		A.7.9	aiuti operatore riprese
		A.7.10	operatore steadycam
		A.7.11	fotografo di scena
		A.7.12	tecnico del suono

		A.7.13	microfonista
		A.7.14	architetto scenografo pre/post produzione
		A.7.15	architetto scenografo riprese
		A.7.16	aiuto scenografo pre/post produzione
		A.7.17	aiuto scenografo riprese
		A.7.18	assistente scenografo
		A.7.19	arredatore pre/post produzione
		A.7.20	arredatore riprese
		A.7.21	assistente arredatore
		A.7.22	costumista pre/post produzione
		A.7.23	costumista riprese
		A.7.24	aiuto costumista pre/post produzione
		A.7.25	aiuto costumista riprese
		A.7.26	assistente costumista pre/post produzione
		A.7.27	assistente costumista riprese
		A.7.28	truccatore pre/post produzione
		A.7.29	truccatore riprese
		A.7.30	aiuto truccatore
		A.7.31	giornalieri truccatore
		A.7.33	parrucchiere pre/post produzione
		A.7.34	parrucchiere riprese
		A.7.35	aiuto parrucchiere
		A.7.36	giornalieri parrucchiere
		A.7.37	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.8	MAESTRANZE	
		A.8.1	capo squadra elettricisti carico/scarico
		A.8.2	capo squadra elettricisti riprese
		A.8.3	elettricisti carico/scarico
		A.8.4	elettricisti riprese
		A.8.5	giornalieri elettricisti
		A.8.6	capo squadra macchinisti carico/scarico
		A.8.7	capo squadra macchinisti riprese
		A.8.8	macchinisti carico/scarico
		A.8.9	macchinisti riprese
		A.8.10	giornalieri macchinisti
		A.8.11	gruppisti
		A.8.12	capo sarta preparazione/riconsegna
		A.8.13	capo sarta riprese
		A.8.14	sarte
		A.8.15	giornalieri sarte
		A.8.16	capo squadra attrezzisti pre/post produzione
		A.8.17	capo squadra attrezzisti riprese

		A.8.18	attrezzisti
		A.8.19	scenotecnici
		A.8.20	falegnami
		A.8.21	pittori di scena
		A.8.22	manovali
		A.8.23	autisti preparazione
		A.8.24	autisti riprese
		A.8.25	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.9	PERSONALE ARTISTICO	
		A.9.1	attori secondari
		A.9.2	ruoli minori
		A.9.3	figurazioni speciali
		A.9.4	generici
		A.9.5	comparse
		A.9.6	acrobati
		A.9.7	controfigure
		A.9.8	minori e accompagni
		A.9.9	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.10	COSTUMI	
		A.10.1	noleggio costumi
		A.10.2	acquisto costumi
		A.10.3	accessori vestiario
		A.10.4	materiale sartoria
		A.10.5	calzature
		A.10.6	gioielli
		A.10.7	materiale trucco/parrucche
		A.10.8	parrucche acconciature
		A.10.9	armi e accessori
		A.10.10	danni e indennizzi
	A.11	SCENOGRAFIA	
		A.11.1	arredamento
		A.11.2	tappezzeria
		A.11.3	fabbisogno scena
		A.11.4	veicoli di scena
		A.11.5	velivoli e natanti scena
		A.11.6	cibi e bevande scena
		A.11.7	animali di scena
		A.11.8	materiale effetti speciali
		A.11.9	materiale attrezzisti
		A.11.10	piante e fiori di scena

		A.11.11	oggetti speciali
		A.11.12	danni e rotture
	A.12	TEATRI E COSTRUZIONI	
		A.12.1	noleggio teatri di posa
		A.12.2	costruzioni in interni
		A.12.3	costruzioni in esterni
		A.12.4	modellini e miniature
		A.12.5	fondali scenografici e fotografici
		A.12.6	uffici produzione
		A.12.7	camerini
		A.12.8	sala trucco/sartoria
		A.12.9	locali attrezzeria
		A.12.10	elettricita' condizionamento
		A.12.11	personale
	A.13	INTERNI DAL VERO	
		A.13.1	nolo ambienti
		A.13.2	adattamenti
		A.13.3	ebergia elettrica
		A.13.4	danni e indennizzi
	A.14	MEZZI TECNICI	
		A.14.1	nolo macchine da presa
		A.14.2	materiale elettricisti
		A.14.3	materiale macchinisti
		A.14.4	nolo apparecchi sonori
		A.14.5	gelatine ed accessori
		A.14.6	acquisto lampade
		A.14.7	materiale di consumo
		A.14.8	materiale fotografico
		A.14.9	materiale operatori
		A.14.10	balilla elettricisti
		A.14.11	balilla macchinisti
		A.14.12	apparecchiature speciali
		A.14.13	guasti e rotture
		A.14.14	noli diversi
		A.14.15	legname
	A.15	ESTERNI	
		A.15.1	occupazione luoghi privati
		A.15.2	occupazione luoghi pubblici
		A.15.3	affitto locali

		A.15.4	viaggi attori
		A.15.5	viaggi troupe
		A.15.6	diarie attori
		A.15.7	diarie troupe
		A.15.8	hotel attori
		A.15.9	hotel troupe
		A.15.10	cestini
		A.15.11	rimborso pasti
		A.15.12	spedizioni
		A.15.13	ordine pubblico
		A.15.14	energia elettrica
		A.15.15	danni e rotture
	A.16	TRASPORTI	
		A.16.1	autovetture pre/post produzione
		A.16.2	autovetture riprese
		A.16.3	autocarri
		A.16.4	furgone m.d.p.
		A.16.5	pullman
		A.16.6	roulottes attori
		A.16.7	roulottes trucco
		A.16.8	cinemobile
		A.16.9	funzionamento gruppo
		A.16.10	gruppi elettrogeni
		A.16.11	olii e carburanti
		A.16.12	camera - car
		A.16.13	rimborsi locomozione
		A.16.14	chilometraggi extra
	A.17	PELLICOLE	
		A.17.1	negativo scena
		A.17.2	negativo suono
		A.17.3	nastrini riprese
		A.17.4	magnetico
	A.18	LAVORAZIONE PELLICOLA	
		A.18.1	sviluppo negativo di scena
		A.18.2	stampa positivo
		A.18.3	negativo positivo suono
		A.18.4	ristampe
		A.18.5	titoli e truke
		A.18.6	taglio negativo
		A.18.7	preparazione e divisione negativo

		A.18.8	telecinema
		A.18.9	lavorazioni video
		A.18.10	effetti speciali digitali
		A.18.11	stampa per copia campione
		A.18.12	interpositivo
		A.18.13	proiezioni
		A.18.14	varie laboratorio
	A.19	EDIZIONE	
		A.19.1	nolo moviole cine
		A.19.2	materiali montaggio
		A.19.3	nolo avid o simili
		A.19.4	nolo protools o simili
		A.19.5	memorie supplementari
		A.19.6	trascrizioni
		A.19.7	adattamento dialoghi
		A.19.8	direttore doppiaggio
		A.19.9	assistente doppiaggio
		A.19.10	doppiatori
		A.19.11	sala doppiaggio
		A.19.12	sala premix
		A.19.13	sala mixage
		A.19.14	rerecording
		A.19.15	rumoristi
		A.19.16	sincronizzazione colonne
		A.19.17	materiale a consumo
	A.20	MUSICA	
		A.20.1	compositore
		A.20.2	esecutori (musicisti)
		A.20.3	diritti musicali
		A.20.4	sala incisione
		A.20.5	licenza dolby
		A.20.6	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.21	PREORGANIZZAZIONE	
		A.21.1	Sopralluoghi
		A.21.2	fotografie
		A.21.3	viaggi preparazione
		A.21.4	hotel preparazione
		A.21.5	diarie preparazione
		A.21.6	casting
		A.21.7	provini attori

		A.21.8	personale tecnico
		A.21.9	cestini, bar e ristorante
		A.21.10	rappresentanza
		A.21.11	postelegrafoniche
		A.21.12	locomozioni
		A.21.13	storyboard
		A.21.14	cassette vhs mini dv
	A.22	ASSICURAZIONI, GARANZIE E FINANZIAMENTI	
		A.22.1	
		A.22.2	
		A.22.3	
	A.23	SPESE VARIE (Per la parte direttamente imputabili al film)	
		A.23.1	affitto e pulizia uffici
		A.23.2	Postelegrafoniche
		A.23.3	Cancelleria
		A.23.4	spese mediche
		A.23.5	spese notarili e legali
		A.23.6	Metei
		A.23.7	Rappresentanza
		A.23.8	bar e ristorante
		A.23.9	sicurezza sul lavoro
		A.23.10	Certificazioni
		A.23.11	verifiche diritti
		A.23.12	interessi passivi
		A.23.13	ufficio stampa di produzione
		A.23.14	varie amministrative
	A.24	SPESE GENERALI (Per la parte imputabile al film)	
		A.24.1	Costo lordo del personale dipendente (non coinvolto nella produzione)
		A.24.2	Costo lordo collaboratori autonomi (non coinvolti nella produzione)
		A.24.3	Oneri per utilizzo locali strumentali (non di produzione)

09A08003

DECRETO 7 maggio 2009.

Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 327, lettera *a)*, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 343, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica;

Visti i commi 333 e 336 del citato art. 1, che prevedono che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 aprile 2007 «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue successive modificazioni;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Per imprese di produzione cinematografica, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera *a)* della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni,d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di società di capitali sono richiesti, altresì, un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone è richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.

2. Per imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge, si intendono le imprese di produzione e le industrie tecniche cinematografiche, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'apposito elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, e che, su commissione di un'impresa di produzione estera, svolgano, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o europea, attività necessarie per la realizzazione sul territorio italiano e europeo di film o parti di film, di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Per impresa di produzione estera si intende l'impresa che non ha sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia.

4. Per opere cinematografiche di nazionalità italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera *a)* della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A, allegata al presente decreto; ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di produzione estere ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo. Le opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A e della tabella B, allegata al presente decreto, usufruiscono delle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera *a)* della legge.

5. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto.

6. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, come definito al comma 9 del presente articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A allegata al presente decreto. La relativa attestazione è rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.

7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalità di cui al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.

8. Per opere cinematografiche ammesse alla misura di cui all'art. 1, comma 335, della legge, si intendono i film di nazionalità diversa da quella italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

9. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella tabella D, allegata al presente decreto. Nel costo complessivo di produzione:

a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione;

b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;

c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo;

d) il compenso per la produzione («producer fee») non è computabile.

10. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 9 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

11. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo.
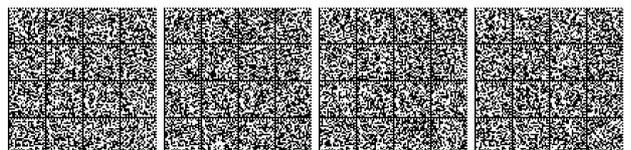
Art. 2.

Crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione, come definito all'art. 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000.

2. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le spese di produzione di cui all'art. 1, comma 9, del presente decreto si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.;

b) è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera *a)*. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonché dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste.

3. Nelle produzioni associate il credito d'imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati. Ai soli fini del calcolo del limite di cui al comma 1 del presente articolo, il credito d'imposta viene attribuito, in ogni caso, a ciascun produttore associato in proporzione alla quota effettiva di partecipazione.

4. La fruibilità del credito d'imposta in relazione alle spese direttamente sostenute in misura eccedente la quota effettiva di partecipazione alla produzione è subordinata al nulla osta da parte degli altri produttori associati, cui il credito è attribuito ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo, nonché all'attestazione da parte degli stessi del mancato superamento del limite di cui al comma 1.

5. Per le produzioni di film realizzate in base a contratti di appalto o simili, il credito d'imposta spetta sia al soggetto che svolge le funzioni di produttore esecutivo che al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi al produttore esecutivo. Ai soli fini della verifica del superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo il credito d'imposta viene computato, in ogni caso, integralmente al produttore appaltante.

6. La fruibilità del credito d'imposta da parte del produttore esecutivo è subordinata al nulla osta da parte del produttore appaltante, cui il credito è attribuito ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, nonché all'attestazione del mancato superamento del limite di cui al comma 1.

7. Il credito d'imposta è revocato qualora l'impresa di produzione cinematografica non sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno pari, per ciascun film, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso. Per le produzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, la condizione è verificata con riferimento alle complessive spese di produzione effettivamente sostenute. Nel rispetto di tale limite, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.

8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 aprile 2007 concernente «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica», non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalità italiana concesso in via provvisoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

9. Il credito d'imposta è revocato all'impresa di produzione alla quale, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007, è subentrata altra impresa di produzione. In tal caso, si provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito. L'impresa subentrante è abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto entro trenta giorni dal subentro.

Art. 3.

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alla produzione

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica:

a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) al Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente tra l'altro:

1) per i film di nazionalità italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto;

2) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto;
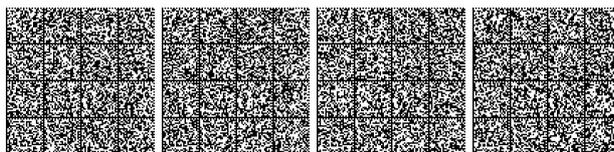
3) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste, o di entrambe le qualifiche;

4) il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste.

2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 2, lettera *b)* non più di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica.

3. A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro novanta giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:

a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano;

c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;

d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;

e) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1.

4. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, gli obblighi di dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 lettera *a)*, del presente articolo, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)*, e l'istanza di cui al comma 3 sono a carico di ciascun produttore associato; è, altresì, ammessa la presentazione congiunta di dichiarazione, comunicazione e istanza sottoscritte da tutti i produttori associati. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto, la dichiarazione sostitutiva e la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e l'istanza di cui al comma 3 sono presentate dal produttore appaltante; l'istanza contiene l'attestazione del produttore esecutivo limitatamente al rispetto della condizione prevista all'art. 2, comma 7, del presente decreto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

6. Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

7. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.

8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché dalle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *b)*. Non rilevano i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo è prorogato di trenta giorni.

Art. 4.

Credito d'imposta concesso alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche

1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche è concesso un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000.

2. Il credito d'imposta è concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione del film. Sono equiparate alle spese effettuate sul territorio italiano quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea fino ad un massimo del 30% del budget complessivo di produzione del film.
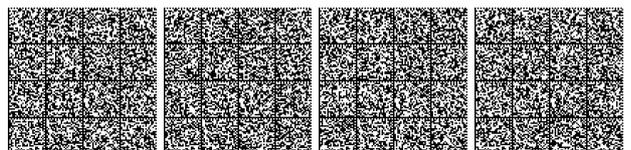
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 2 del presente decreto.

4. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le spese di produzione di cui al comma 1 del presente articolo si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.;

b) è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera *a)* del presente comma. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonché dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano.

Art. 5.

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche.

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) al Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro, l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella C allegata al presente decreto nonché il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.

2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la non eleggibilità del film ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto. In tal caso, i soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo non più di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica.

3. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dal termine delle attività, apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza deve essere sottoscritta anche da legale rappresentante della società di produzione estera committente. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:

a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonché quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea;

c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;

d) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I crediti d'imposta sono riconosciuti previa verifica del Ministero per i beni e le attività culturali dell'ammissibilità degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

5. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già terminata l'attività di produzione, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza è corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché dalla comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)*. Non rilevano i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato di trenta giorni.

6. Il credito d'imposta decade qualora al film non venga riconosciuto il requisito di eleggibilità culturale ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.
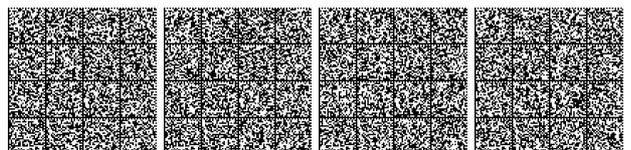
7. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuna spettanti.

Art. 6.

Coperture assicurative

1. A pena di decadenza dai benefici di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, le imprese devono prevedere, per il film oggetto del beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola (negative film), difetti di trattamento di pellicola e meccanici (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilità civile generale e dipendenti (general and employer's liability).

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto e i contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo, nonché le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell'opera cinematografica. Tale misura è elevata all'ottanta per cento nel caso di film di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali tiene conto delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di erogazione del saldo dei contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo.

Art. 8.

Disposizioni comuni

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste a pena di decadenza dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del presente decreto.

2. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto di quanto indicato all'art. 2, comma 3, ultimo periodo, ed all'art. 2, comma 5, ultimo periodo, del presente decreto.

3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i beni e le attività culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attività culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, e di cui all'art. 3, comma 7, e all'art. 5, comma 7, del presente decreto.

7. Con riferimento alle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera *a)*, e comma 335, della legge, è fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film è stato realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9.

Decorrenza

1. I crediti d'imposta spettano con riferimento alle spese di produzione per le quali le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, ovvero dall'art. 4, comma 4, del presente decreto, sono verificate congiuntamente in data successiva al 1° giugno 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti 19 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133

TABELLA A ART. 1, COMMA 4, D.M. CREDITI D'IMPOSTA REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE LUNGOMETRAGGI ITALIANI	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratta da opera letteraria o teatrale italiana o europea	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante tematiche storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali italiane o europee	15
A.3 Soggetto o sceneggiatura riguardante una personalità/carattere italiano o europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale italiana o europea	15
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del film in Italia (fino al 60% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 5; oltre il 60%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene)[1] ovvero A.4.2. Riprese in esterno del film sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura, punti 5; oltre il 40%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene)[2]	10 (5)
A.5 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[3]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di artisti cinematografici italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche)	10 (max) 2 punti per a), b), c), e d), 1 punto per e) ed f)
B.2 Presenza di talenti creativi italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)	10 (max) 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f)
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 40% delle scene in interno contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani punti 2; oltre il 40%, punti 5; soglia minima: 20% delle scene)[4]	5 (2)
C.2 Effetti digitali in Italia	3
C.3 Effetti speciali in Italia	3
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	3
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

[1] Un film si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[2] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[3] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[4] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

TABELLA A ART. 1, COMMA 4, D.M. CREDITI DI IMPOSTA REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: DOCUMENTARI ITALIANI	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali o artistici italiani o europei ovvero A.1.2. Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	15
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o europee	15
A.3 Soggetto/sceneggiatura orientata a fini didattici e formativi	8
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 40% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene)[5] ovvero A.4.2 Riprese in esterno in Italia (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene)[6]	12 (6)
A.5 Dialoghi originali o voce narrante in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[7]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-produttore, b- compositore, c-regista, d-sceneggiatore)	6 (al max) 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (arredatore, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	14 (al max) (2 punti per figura professionale)
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno 50% gg. di girato in esterno)	6
C.2 Effetti digitali in Italia	3
C.3 Effetti speciali in Italia	3
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

[5] Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[6] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[7] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

TABELLA A ART. 1, COMMA 4, D.M. CREDITI DI IMPOSTA REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: FILM DI ANIMAZIONE ITALIANI	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico italiano o europeo	8
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	8
A.4 Personaggio principale del soggetto o della sceneggiatura italiano o europeo	8
A.5 Soggetto/sceneggiatura del film particolarmente appropriato per bambini e giovani	8
A.6 Soggetto/sceneggiatura del film orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni	8
A.7 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[8]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (compositore, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (creatore di personaggi, supervisore dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo al film di un artista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE contemporaneo operante in un settore diverso dalla cinematografia	4
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Pre-produzione in Italia (story board, schizzi)	4
C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% della spesa totale del lavoro di animazione)	4
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatorio almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 del Blocco A.	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

[8] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

TABELLA B – ELEGGIBILITA' CULTURALE FILM DI INTERESSE CULTURALE

ART. 1, COMMA 4, D.M. CREDITI DI IMPOSTA

1) FILM DI LUNGOMETRAGGIO (escluse opere prime e seconde)

1.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

1.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		**70**
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	20
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	10
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
A4	Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	20
A5	Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	10

B	Sceneggiatore		**20**
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		**10**
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		**100**

I premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni.

Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 50 PUNTI

2) FILM DI LUNGOMETRAGGIO A CONTENUTO DOCUMENTARISTICO (escluse opere prime e seconde)

2.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

2.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		**70**
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	45
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	25
B	Sceneggiatore		**20**
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		**10**
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		**100**

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" può intendersi sia come "film di lungometraggio" che come "film di cortometraggio". Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 50 PUNTI

3) FILM DI LUNGOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE (escluse opere prime e seconde)

3.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

3.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		**70**
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	40
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	20
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
B	Sceneggiatore		**20**
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		**10**
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		**100**

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisaterurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come "film di lungometraggio".

<u>PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 50 PUNTI</u>

4) OPERE PRIME E SECONDE E CORTOMETRAGGI

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

I progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 36 PUNTI

TABELLA C ART. 1, COMMA 8, D.M. CREDITI DI IMPOSTA REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: LUNGOMETRAGGI STRANIERI	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale, artistico o culturale	10
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	10
A.4 Personaggi principali del soggetto o della sceneggiatura italiani od europei[1]	10 (4,6)
A.5.1 Ambientazione territoriale del soggetto del film in Italia o in altro Paese europeo (fino al 30% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia punti 6; oltre il 30%, punti 15; soglia minima 15% delle scene)[2] ovvero A.5.2. Riprese in esterno del film sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 30% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 15; soglia minima: 15% delle scene)[3]	15 (6)
A.6 Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[4]	5
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (produttore, regista, sceneggiatore, compositore)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	8 (al max) (1 punti per figura professionale)
B.3 Presenza di almeno un attore protagonista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE	2
B.4 Presenza di almeno due attori di supporto italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE	2
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**

[1] La qualifica di personaggio principale è da ricondursi alla sua centralità ed essenzialità rispetto alla tematica trattata dalla sceneggiatura. Sono assegnati 4 punti se almeno 1 di più personaggi principali è italiano o europeo; 6 punti se almeno 2 di più personaggi principali sono italiani o europei; 10 punti se almeno 3 di più personaggi principali sono italiani o europei o se, essendovi solo 1, 2 o 3 personaggi principali, questi sono tutti italiani o europei.
[2] Un film si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[3] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[4] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
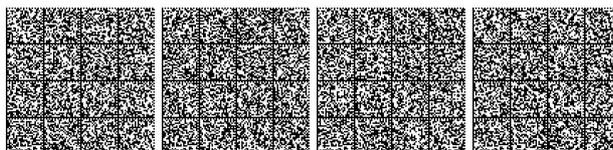
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 20% delle scene contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani, punti 4; oltre il 20%, punti 8)	8(4)
C.2 Effetti digitali in Italia	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3 e A.5 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

TABELLA C ART. 1, COMMA 8, D.M. CREDITI DI IMPOSTA REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: DOCUMENTARI STRANIERI	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali o artistici ovvero A.1.2. Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	16
A. 2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche	16
A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 30% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 12; soglia minima: 15% delle scene)[5] ovvero A.3.2 Riprese in esterno in Italia (fino al 30% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 12; soglia minima: 15% delle scene)[6]	12 (6)
A.4.1. Dialoghi originali o voce narrante girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[7]	16
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-produttore, b- compositore, c-regista, d-sceneggiatore)	6 (al max) 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (arredatore, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	14 (al max) (2 punti per figura professionale)
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno 50% gg. di girato in esterno)	8
C.2 Effetti digitali in Italia	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2 e A.3 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

[5] Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[6] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[7] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

TABELLA C ART. 1, COMMA 8, D.M. CREDITI DI IMPOSTA **REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: FILM DI ANIMAZIONE STRANIERI**	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico	10
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	10
A.4 Soggetto/sceneggiatura del film orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni	10
A.5 Soggetto/sceneggiatura del film particolarmente appropriato per bambini e giovani	10
A.6 Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[8]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (compositore, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (creatore di personaggi, supervisore dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo al film di un artista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE, contemporaneo operante in un settore diverso dalla cinematografia	4
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Pre-produzione in Italia (story board, schizzi)	4
C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% della spesa totale del lavoro di animazione)	4
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

[8] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
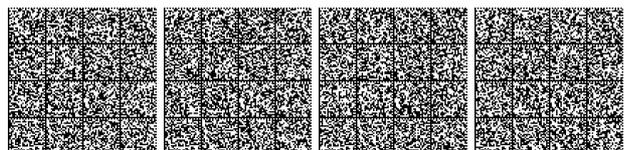
TABELLA D - COSTO COMPLESSIVO DI PRODUZIONE ART. 1, COMMA 9, D.M. CREDITI DI IMPOSTA			
A	**A.1**	SOGGETTO E SCENEGGIATURA	
		A.1.1	compenso per diritti d'autore
		A.1.2	compenso per soggetto
		A.1.3	compenso per sceneggiatura
		A.1.4	compenso per traduzioni
		A.1.5	compenso per revisioni
		A.1.6	stampa copioni
		A.1.7	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.2	DIREZIONE	
		A.2.1	compenso per regista
		A.2.2	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.3	ATTORI PRINCIPALI	
		A.3.1	compenso attore 1
		A.3.2	compenso attore 2
		A.3.3	compenso attore 3
		A.3.4	compenso attore 4
		A.3.5	compenso attore 5
		A.3.6	compenso attore 6
		A.3.7	compenso attore 7
		A.3.8	compenso attore 8
		A.3.9	compenso attore 9
		A.3.10	compenso attore 10
		A.3.11	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.4	PRODUZIONE	
		A.4.1	compenso per produttore esecutivo
		A.4.2	organizzazione generale
		A.4.3	direttore di produzione pre/post produzione
		A.4.4	direttore di produzione riprese
		A.4.5	ispettore di produzione pre/post produzione
		A.4.6	ispettore di produzione riprese
		A.4.7	2° ispettore di produzione pre/post produzione
		A.4.8	2° ispettore di produzione riprese
		A.4.9	location manager
		A.4.10	segretario di produzione pre/post produzione
		A.4.11	segretario di produzione riprese
		A.4.12	2° segretario di produzione pre/post produzione

		A.4.13	2° segretario di produzione riprese
		A.4.14	coordinatore edizione
		A.4.15	amministratore
		A.4.16	cassiere pre/post produzione
		A.4.17	cassiere riprese
		A.4.18	runners
		A.4.19	segretaria dattilografa
		A.4.20	addetto al collocamento
		A.4.21	addetto ai permessi
		A.4.22	assistenza all'organizzazione
		A.4.23	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.5	REGIA	
		A.5.1	aiuto regista pre/post produzione
		A.5.2	aiuto regista riprese
		A.5.3	assistente alla regia pre/post produzione
		A.5.4	assistente alla regia riprese
		A.5.5	2° assistente alla regia pre/post produzione
		A.5.6	2° assistente alla regia riprese
		A.5.7	segretaria di edizione pre/post produzione
		A.5.8	segretaria di edizione riprese
		A.5.9	direttore dialoghi
		A.5.10	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.6	MONTAGGIO	
		A.6.1	montatore
		A.6.2	aiuto montatore
		A.6.3	assistente montatore
		A.6.4	2° assistente montatore
		A.6.5	montatore suono
		A.6.6	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.7	PERSONALE TECNICO	
		A.7.1	direttore della fotografia pre/post produzione
		A.7.2	direttore della fotografia riprese
		A.7.3	operatore di macchina
		A.7.4	2° operatore
		A.7.5	assistente operatore pre/post produzione
		A.7.6	assistente operatore riprese
		A.7.7	2° assistente operatore
		A.7.8	aiuti operatore pre/post produzione

		A.7.9	aiuti operatore riprese
		A.7.10	operatore steadycam
		A.7.11	fotografo di scena
		A.7.12	tecnico del suono
		A.7.13	microfonista
		A.7.14	architetto scenografo pre/post produzione
		A.7.15	architetto scenografo riprese
		A.7.16	aiuto scenografo pre/post produzione
		A.7.17	aiuto scenografo riprese
		A.7.18	assistente scenografo
		A.7.19	arredatore pre/post produzione
		A.7.20	arredatore riprese
		A.7.21	assistente arredatore
		A.7.22	costumista pre/post produzione
		A.7.23	costumista riprese
		A.7.24	aiuto costumista pre/post produzione
		A.7.25	aiuto costumista riprese
		A.7.26	assistente costumista pre/post produzione
		A.7.27	assistente costumista riprese
		A.7.28	truccatore pre/post produzione
		A.7.29	truccatore riprese
		A.7.30	aiuto truccatore
		A.7.31	giornalieri truccatore
		A.7.33	parrucchiere pre/post produzione
		A.7.34	parrucchiere riprese
		A.7.35	aiuto parrucchiere
		A.7.36	giornalieri parrucchiere
		A.7.37	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.8	MAESTRANZE	
		A.8.1	capo squadra elettricisti carico/scarico
		A.8.2	capo squadra elettricisti riprese
		A.8.3	elettricisti carico/scarico
		A.8.4	elettricisti riprese
		A.8.5	giornalieri elettricisti
		A.8.6	capo squadra macchinisti carico/scarico
		A.8.7	capo squadra macchinisti riprese
		A.8.8	macchinisti carico/scarico
		A.8.9	macchinisti riprese
		A.8.10	giornalieri macchinisti
		A.8.11	gruppisti

		A.8.12	capo sarta preparazione/riconsegna
		A.8.13	capo sarta riprese
		A.8.14	sarte
		A.8.15	giornalieri sarte
		A.8.16	capo squadra attrezzisti pre/post produzione
		A.8.17	capo squadra attrezzisti riprese
		A.8.18	attrezzisti
		A.8.19	scenotecnici
		A.8.20	falegnami
		A.8.21	pittori di scena
		A.8.22	manovali
		A.8.23	autisti preparazione
		A.8.24	autisti riprese
		A.8.25	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.9	PERSONALE ARTISTICO	
		A.9.1	attori secondari
		A.9.2	ruoli minori
		A.9.3	figurazioni speciali
		A.9.4	generici
		A.9.5	comparse
		A.9.6	acrobati
		A.9.7	controfigure
		A.9.8	minori e accompagni
		A.9.9	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.10	COSTUMI	
		A.10.1	noleggio costumi
		A.10.2	acquisto costumi
		A.10.3	accessori vestiario
		A.10.4	materiale sartoria
		A.10.5	calzature
		A.10.6	gioielli
		A.10.7	materiale trucco/parrucche
		A.10.8	parrucche acconciature
		A.10.9	armi e accessori
		A.10.10	danni e indennizzi
	A.11	SCENOGRAFIA	
		A.11.1	arredamento
		A.11.2	tappezzeria
		A.11.3	fabbisogno scena

		A.11.4	veicoli di scena
		A.11.5	velivoli e natanti scena
		A.11.6	cibi e bevande scena
		A.11.7	animali di scena
		A.11.8	materiale effetti speciali
		A.11.9	materiale attrezzisti
		A.11.10	piante e fiori di scena
		A.11.11	oggetti speciali
		A.11.12	danni e rotture
	A.12	TEATRI E COSTRUZIONI	
		A.12.1	noleggio teatri di posa
		A.12.2	costruzioni in interni
		A.12.3	costruzioni in esterni
		A.12.4	modellini e miniature
		A.12.5	fondali scenografici e fotografici
		A.12.6	uffici produzione
		A.12.7	camerini
		A.12.8	sala trucco/sartoria
		A.12.9	locali attrezzeria
		A.12.10	elettricita' condizionamento
		A.12.11	personale
	A.13	INTERNI DAL VERO	
		A.13.1	nolo ambienti
		A.13.2	adattamenti
		A.13.3	ebergia elettrica
		A.13.4	danni e indennizzi
	A.14	MEZZI TECNICI	
		A.14.1	nolo macchine da presa
		A.14.2	materiale elettricisti
		A.14.3	materiale macchinisti
		A.14.4	nolo apparecchi sonori
		A.14.5	gelatine ed accessori
		A.14.6	acquisto lampade
		A.14.7	materiale di consumo
		A.14.8	materiale fotografico
		A.14.9	materiale operatori
		A.14.10	balilla elettricisti
		A.14.11	balilla macchinisti

		A.14.12	apparecchiature speciali
		A.14.13	guasti e rotture
		A.14.14	noli diversi
		A.14.15	legname
	A.15	ESTERNI	
		A.15.1	occupazione luoghi privati
		A.15.2	occupazione luoghi pubblici
		A.15.3	affitto locali
		A.15.4	viaggi attori
		A.15.5	viaggi troupe
		A.15.6	diarie attori
		A.15.7	diarie troupe
		A.15.8	hotel attori
		A.15.9	hotel troupe
		A.15.10	cestini
		A.15.11	rimborso pasti
		A.15.12	spedizioni
		A.15.13	ordine pubblico
		A.15.14	energia elettrica
		A.15.15	danni e rotture
	A.16	TRASPORTI	
		A.16.1	autovetture pre/post produzione
		A.16.2	autovetture riprese
		A.16.3	autocarri
		A.16.4	furgone m.d.p.
		A.16.5	pullman
		A.16.6	roulottes attori
		A.16.7	roulottes trucco
		A.16.8	cinemobile
		A.16.9	funzionamento gruppo
		A.16.10	gruppi elettrogeni
		A.16.11	olii e carburanti
		A.16.12	camera - car
		A.16.13	rimborsi locomozione
		A.16.14	chilometraggi extra
	A.17	PELLICOLE	
		A.17.1	negativo scena
		A.17.2	negativo suono
		A.17.3	nastrini riprese
		A.17.4	magnetico

	A.18	LAVORAZIONE PELLICOLA	
		A.18.1	sviluppo negativo di scena
		A.18.2	stampa positivo
		A.18.3	negativo positivo suono
		A.18.4	ristampe
		A.18.5	titoli e truke
		A.18.6	taglio negativo
		A.18.7	preparazione e divisione negativo
		A.18.8	telecinema
		A.18.9	lavorazioni video
		A.18.10	effetti speciali digitali
		A.18.11	stampa per copia campione
		A.18.12	interpositivo
		A.18.13	proiezioni
		A.18.14	varie laboratorio
	A.19	EDIZIONE	
		A.19.1	nolo moviole cine
		A.19.2	materiali montaggio
		A.19.3	nolo avid o simili
		A.19.4	nolo protools o simili
		A.19.5	memorie supplementari
		A.19.6	trascrizioni
		A.19.7	adattamento dialoghi
		A.19.8	direttore doppiaggio
		A.19.9	assistente doppiaggio
		A.19.10	doppiatori
		A.19.11	sala doppiaggio
		A.19.12	sala premix
		A.19.13	sala mixage
		A.19.14	rerecording
		A.19.15	rumoristi
		A.19.16	sincronizzazione colonne
		A.19.17	materiale a consumo
	A.20	MUSICA	
		A.20.1	compositore
		A.20.2	esecutori (musicisti)
		A.20.3	diritti musicali
		A.20.4	sala incisione
		A.20.5	licenza dolby
		A.20.6	oneri sociali e previdenziali su compensi

	A.21	PREORGANIZZAZIONE	
		A.21.1	Sopralluoghi
		A.21.2	fotografie
		A.21.3	viaggi preparazione
		A.21.4	hotel preparazione
		A.21.5	diarie preparazione
		A.21.6	casting
		A.21.7	provini attori
		A.21.8	personale tecnico
		A.21.9	cestini, bar e ristorante
		A.21.10	rappresentanza
		A.21.11	postelegrafoniche
		A.21.12	locomozioni
		A.21.13	storyboard
		A.21.14	cassette vhs mini dv
	A.22	ASSICURAZIONI, GARANZIE E FINANZIAMENTI	
		A.22.1	
		A.22.2	
		A.22.3	
	A.23	SPESE VARIE (Per la parte direttamente imputabili al film)	
		A.23.1	affitto e pulizia uffici
		A.23.2	Postelegrafoniche
		A.23.3	Cancelleria
		A.23.4	spese mediche
		A.23.5	spese notarili e legali
		A.23.6	Metei
		A.23.7	Rappresentanza
		A.23.8	bar e ristorante
		A.23.9	sicurezza sul lavoro
		A.23.10	Certificazioni
		A.23.11	verifiche diritti
		A.23.12	interessi passivi
		A.23.13	ufficio stampa di produzione
		A.23.14	varie amministrative
	A.24	SPESE GENERALI (Per la parte imputabile al film)	
		A.24.1	Costo lordo del personale dipendente (non coinvolto nella produzione)
		A.24.2	Costo lordo collaboratori autonomi (non coinvolti nella produzione)
		A.24.3	Oneri per utilizzo locali strumentali (non di produzione)

09A08004

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1° luglio 2009.

Recepimento della direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico»;

Vista la direttiva 2007/71/CE della Commissione del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico;

Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2007/71/CE, provvedendo a tal fine a sostituire l'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, con il quale è stato recepito l'allegato II della direttiva 2000/59/CE;

Visto in particolare, l'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il quale prevede che l'allegato III è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede comunitaria;

Vista la circolare MEPC.1/Circ. 644 del 4 novembre 2008, approvata dal Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), nella sua 58ª sessione, che stabilisce un formato standard per il modulo di notifica anticipata per i rifiuti da consegnare ad impianti di raccolta portuali;

Considerato che il formato standard per il modulo di notifica di cui alla circolare MEPC.1/Circ. 644 del 4 novembre 2008 riporta le informazioni richieste dal modulo di cui alla direttiva 2007/71/CE, e richiede anche altre informazioni sui quantitativi dei rifiuti di cui agli allegati II e VI della Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi Marpol 73/78;

Ritenuto opportuno, onde evitare duplicazioni di modelli da compilare, adottare un modello integrato che garantisca anche il recepimento di quanto disposto dalla circolare MEPC.1/Circ. 644 del 4 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 è sostituito con l'allegato di cui al presente decreto.

Roma, 1° luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI ________________________(ex art. 6 della direttiva 2000/59/CE)

1. DETTAGLI DELLA NAVE

1.1 Nome della nave:	1.5 Proprietario o armatore:
1.2 Numero IMO:	1.6 Stato di bandiera:
1.3 Indicativo radio della nave:	
1.4 Tipo di nave: ☐ Petroliera ☐ Chimichiera ☐ Porta rinfuse ☐ Porta Container ☐ Alre navi Cargo ☐ Nave Passeggeri ☐ Ro-ro ☐ Altro (specificare)	

2. DETTAGLI DEL PORTO E DEL VIAGGIO

2.1 Data e ora presunta di arrivo (ETA):	2.6 Ultimo Porto di scalo dove sono stati conferiti i rifiuti:
2.2 Data e ora presunta di partenza (ETD):	2.7 Data dell'Ultimo conferimento:
2.3 Ultimo Porto di scalo e Stato:	2.8 Nome del comandante che notifica questo modello:
2.4 Porto Successivo e Stato (se conosciuto):	

3. Intendete conferire (contrassegnare la casella appropriata)

tutti ☐ alcuni ☐ nessuno ☐

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?

(Indicare il nome del gestore dell'impianto di raccolta, se conosciuto):

____

4. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA CONFERIRE

Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Nel caso in cui intendiate conferire tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre.
Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.

Tipo	Rifiuti da conferire m^3	Capacità di stoccaggio massima dedicata m^3	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m^3	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo m^3
MARPOL Allegato I – Oli					
Acque di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio di cisterne					
Acque sporche di zavorra					
Incrostazioni e fanghi da lavaggio di cisterne					

Tipo	Rifiuti da conferire m^3	Capacità di stoccaggio massima dedicata m^3	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m^3	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo m^3
Altro (specificare)					
Residui del carico (2) (specificare)					
MARPOL Allegato II – Sostanze Liquide Nocive – (m^3)/nome					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
Altre Sostanze					
Residui del carico (2)					
MARPOL Allegato IV – Acque di scarico					
Acque di scarico (1)					
MARPOL Allegato V – Rifiuti					
Rifiuti Alimentari					
Plastica					
Rifiuti associati al carico (2) (accessori di trattenuta e copertura del carico, materiali da imballaggio, ecc.)					
Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc					
Ceneri di incenerimento					
Altri rifiuti (specificare)					
Residui del carico (2) (specificare)					
MARPOL Allegato VI – Inquinamento dell'aria					
Sostanze distruttive dell'Ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze					
Residui di pulizia di gas di scarico					

(1) Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato.
(2) Può trattasi di stime

Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. La presente notifica deve essere trasmessa all'Autorità Marittima del porto di approdo.
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

— che le informazioni riportate nella presente notifica sono accurate e corrette e

— che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti

Data ....

Ora .... Firma...

09A07996
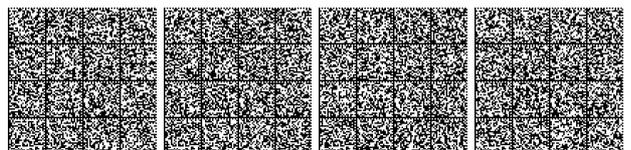
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca del decreto 20 maggio 2009 di trasferimento di notai

Con decreto del direttore generale del 2 luglio 2009 della giustizia civile è stato revocato il decreto del 20 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2009, nella parte in cui disponeva il trasferimento del notaio Bianca Lopez alla sede di Soverato (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia).

09A08118

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del giorno 1º luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4096
Yen	136,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,770
Corona danese	7,4455
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85620
Fiorino ungherese	271,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,3904
Nuovo leu romeno	4,1941
Corona svedese	10,7200
Franco svizzero	1,5241
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9800
Kuna croata	7,2715
Rublo russo	43,8870
Lira turca	2,1559
Dollaro australiano	1,7485
Real brasiliano	2,7367
Dollaro canadese	1,6224
Yuan cinese	9,6319
Dollaro di Hong Kong	10,9247
Rupia indonesiana	14421,33
Rupia indiana	67,5130
Won sudcoreano	1797,53
Peso messicano	18,5228
Ringgit malese	4,9604
Dollaro neozelandese	2,2017
Peso filippino	67,623
Dollaro di Singapore	2,0393
Baht tailandese	47,990
Rand sudafricano	10,9048

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08212

Cambi di riferimento del giorno 2 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4049
Yen	135,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,755
Corona danese	7,4460
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85730
Fiorino ungherese	268,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7005
Zloty polacco	4,3543
Nuovo leu romeno	4,2062
Corona svedese	10,8400
Franco svizzero	1,5235
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9375
Kuna croata	7,2992
Rublo russo	43,8009
Lira turca	2,1489
Dollaro australiano	1,7525
Real brasiliano	2,7222
Dollaro canadese	1,6201
Yuan cinese	9,5974
Dollaro di Hong Kong	10,8879
Rupia indonesiana	14374,42
Rupia indiana	67,3580
Won sudcoreano	1783,80
Peso messicano	18,4393
Ringgit malese	4,9452
Dollaro neozelandese	2,2168
Peso filippino	67,569
Dollaro di Singapore	2,0377
Baht tailandese	47,900
Rand sudafricano	10,9708

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08213

Cambi di riferimento del giorno 3 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 luglio 2009

Dollaro USA	1,4009
Yen	134,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,865
Corona danese	7,4459
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85625
Fiorino ungherese	272,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,3525
Nuovo leu romeno	4,2035
Corona svedese	10,9135
Franco svizzero	1,5228
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9660
Kuna croata	7,3208
Rublo russo	43,7877
Lira turca	2,1480
Dollaro australiano	1,7552
Real brasiliano	2,7271
Dollaro canadese	1,6203
Yuan cinese	9,5714
Dollaro di Hong Kong	10,8570
Rupia indonesiana	14274,83
Rupia indiana	67,0750
Won sudcoreano	1773,07
Peso messicano	18,5339
Ringgit malese	4,9403
Dollaro neozelandese	2,2119
Peso filippino	67,282
Dollaro di Singapore	2,0352
Baht tailandese	47,757
Rand sudafricano	11,0820

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08214

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del progetto di realizzazione del nuovo casello di Castelvetro Piacentino, del raccordo autostradale con la ss 10 Padana inferiore e del completamento della bretella autostradale tra la ss 10 e la ss 234, presentato dalla Società Autostrade Centro Padane S.p.A., in Cremona.

Con il decreto n. 0000676 del 26 giugno 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto di realizzazione del nuovo casello di Castelvetro Piacentino, del raccordo autostradale con la ss 10 Padana inferiore e del completamento della bretella autostradale tra la ss 10 e la ss 234, presentato dalla Società autostrade centro Padane S.p.A., con sede in località S. Felice - 26100 Cremona.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A08173

Provvedimento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del progetto delle opere strutturali di messa in sicurezza idraulica ed approvvigionamento idropotabile in località Gello e Laghi Primavera, presentato dal Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio in Pistoia.

Con il decreto n. 0000677 del 26 giugno 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto delle opere strutturali di messa in sicurezza idraulica ed approvvigionamento idropotabile in località Gello e Laghi Primavera, presentato dal Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio, con sede in via Traversa della Vergine 8 - 51100 Pistoia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A08174
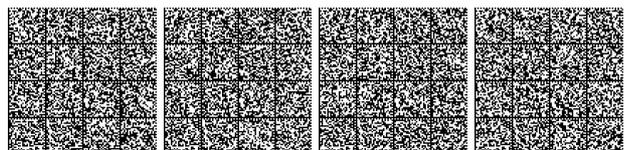
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso pubblico di avvio della consultazione sul documento recante «Linee guida in tema di referti *on-line*»

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la deliberazione del 25 giugno 2009, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data recante «Linee guida in tema di referti on-line», pubblicato, unitamente alla citata deliberazione, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti interessati.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro il 30 settembre 2009, all'indirizzo dell'Autorità di piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica refertionline@garanteprivacy.it.

Le osservazioni e i commenti inviati dai soggetti che partecipano alla consultazione non vincolano il Garante rispetto alle successive determinazioni.

INFORMATIVA
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e organi interni al riguardo competenti.Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità – www.garanteprivacy.it) mediante la suindicata casella di posta elettronica, ovvero presso l'ufficio del Garante con sede in piazza di Monte Citorio n. 121, 00186.

09A08176

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIP/UPC n. 199 del 15 gennaio 2009 del medicianle «Fastum».

Comunicato concernente: «Estratto di determinazione AIP/UPC n. 199 del 15 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009, alla pagina 34:

ove è scritto

FASTUM «2,5 % GEL» tubo da 50 g;

leggasi

FASTUM «2,5 % GEL» tubo da 60 g.

09A08005

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-162) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
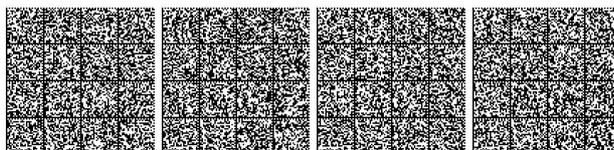
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
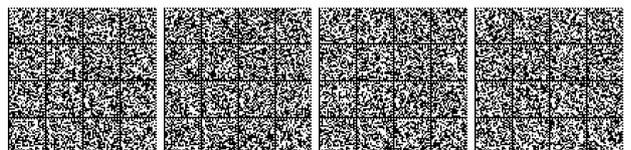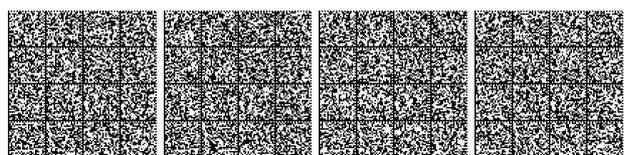
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.